

Comm. trib. regionale Lombardia Milano Sez. XV, Sent., 11-07-2018, n. 3191

Fatto - Diritto P.Q.M.

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

IMPOSTA REGISTRO

In genere

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Prescrizione e decadenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA

QUINDICESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

CRAVEIA ROBERTO - Presidente

MIETTO MASSIMO - Relatore

GENTILI CLAUDIA - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7503/2016

depositato il 19/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 54/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributarie Provinciale di LODI

contro:

G.G.

VIA S. 52 20144 M.

difeso da:

GALLIZIA EMANUELE

VIA CUSANI 10 20121 MILANO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) SUCCESSIONI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto registrato in via telematica il 13.01.2015 al n. (...) serie IT, S.F.G. conferiva al T. "S.G.", di cui era beneficiaria, il diritto di nuda proprietà di alcuni immobili siti in M. e il notaio rogante, dott. G.G., in sede di autoliquidazione, provvedeva a corrispondere l'imposta di bollo e le tasse ipotecarie e catastali in misura fissa.

L'A.E., Direzione Provinciale di Lodi, nel controllare la regolarità dell'autoliquidazione, ritenendo che, ai sensi dell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262 del 2006, i vincoli di destinazione, quali i T., dovessero scontare la tassazione stabilita per le donazioni, provvedeva a richiedere maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali rideterminate in misura variabile (rispettivamente 8%, 2% e 1% del valore dichiarato dei beni conferiti).

Avverso l'avviso di liquidazione ricorreva il notaio rogante il quale, nel chiedere l'annullamento dell'atto impugnato, evidenziava che, nella fattispecie, il disponente ed il beneficiario erano lo stesso soggetto (S.G.) e, dunque, in assenza del giuridico presupposto di un qualsivoglia arricchimento, considerava illegittima l'applicazione della tassazione sulle donazioni.

Nel costituirsi l'A.E., D.P. di Lodi, insisteva per la correttezza del proprio operato affermando che il presupposto della pretesa impositiva risiedeva nella costituzione del vincolo di destinazione dei beni - vincolo espressamente disposto sull'atto di conferimento in oggetto - indipendentemente da un effettivo arricchimento dei soggetti coinvolti.

Con sentenza depositata il 26.5.2016, la CTP di Lodi accoglieva il ricorso, ritenendo che, attesa l'identità tra il soggetto che aveva conferito i beni ed il beneficiario del T., non si fosse in presenza di un effettivo trasferimento patrimoniale riconducibile ad una donazione tassabile in misura proporzionale.

Interponeva appello l'Ufficio che censurava la decisione dei primi giudici ribadendo, anche sulla scorta di certa giurisprudenza di legittimità (ordinanze della Cassazione nn. 3737 e 3735/2015), che la costituzione del vincolo su determinati beni, anche se effettuato in proprio favore, dovesse scontare, di per sé, l'imposta di donazione e ciò in forza dell'interpretazione letterale dell'art. 2, co. 47, D.L. n. 262 del 2006, come convertito dalla L. n. 286 del 2006, che prevede la sua applicazione non soltanto per i trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, ma anche per le costituzioni di vincoli di destinazione, quali i T..

Resisteva il notaio appellato il quale, sulla scorta, invece, di una più recente sentenza della Suprema Consulta (Cass. Civ. n. 21164/2016) riguardante un trust "autodichiarato" (caso in cui disponente e trustee coincidevano), insisteva per la conferma della decisione impugnata sostenendo il principio, estensibile all'imposta di donazione, secondo cui non vi può essere base imponibile per una imposta proporzionale in mancanza di un reale arricchimento del beneficiario, come nel caso dedotto.

All'udienza di discussione, presenti entrambe le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'appello è infondato.

Con le ordinanze nn. 3735-3737 e 5322 del 2015, la Corte di Cassazione aveva stabilito che l'imposta di donazione dovesse essere applicabile anche in presenza di un mero vincolo di destinazione e ciò sebbene in assenza di un effettivo arricchimento da parte del beneficiario.

La ripresa dell'Ufficio poggia esclusivamente su tale enunciazione di diritto che, però, come giustamente rilevato da parte appellata, non ha avuto un gran seguito tant'è che con la più recente pronuncia n. 21614 del 26.10.2016, la Suprema Consulta, quasi contraddicendosi, ha affermato che "una "segregazione" da cui non deriva alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone" deve scontare l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa dovendosi la stessa inquadrare nello schema giuridico della donazione indiretta "cui è funzionale lo "segregazione" quale effetto naturale del vincolo di destinazione".

Orbene, se è pur vero che la suddetta pronuncia riguarda il caso di un trust autodichiarato in cui a coincidere sono le figure del disponente e del trustee e non, come nella fattispecie qui dedotta, quelle del disponente e del beneficiario, ciò che deve rilevare in linea generale è il principio secondo cui, contrariamente a quanto anacronisticamente sostenuto dall'Ufficio, la "segregazione" dalla quale non consegua alcun arricchimento è sempre soggetta all'imposta fissa e mai a quella proporzionale.

Riconosciuto ed ammesso, dunque, che nel caso in questione il trasferimento accertato non ha determinato alcun apporto di ricchezza perché effettuato "da" e "a favore" dello stesso soggetto, correttamente l'atto di conferimento in trust è stato assoggettato a imposta fissa e, pertanto, nel condividere le argomentazioni addotte in primo grado, questa Commissione reputa di dover rigettare il gravame interposto dall'Ufficio.

La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

La CTR respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Milano il 23 aprile 2018.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.